

(N. 2267-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 2362)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 MARZO 1952

---

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1952

---

Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma, il 29 gennaio 1951.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2267 sottoposto al vostro esame ha per oggetto l'autorizzazione a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi fra le due stazioni e le frontiere di Italia e di Francia e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

I rapporti relativi a tali materie trovavano fino ad ora la loro disciplina nella vecchia Convenzione del 20 gennaio 1879, nell'*Avenant* del 13 febbraio 1931, e in speciali *modus vivendi* stipulati dalle competenti Amministrazioni dei due Paesi.

La nuova Convenzione conferisce maggiore rilievo, in confronto dei precedenti ordinamenti, alle disposizioni riguardanti i Servizi di dogana e di polizia, mentre per quanto riguarda la materia ferroviaria in senso stretto la Convenzione lascia facoltà alle competenti Amministrazioni di stabilire gli opportuni accordi per l'esercizio delle stazioni di Ventimiglia e di Modane e dei tronchi ferroviari di confine.

Di notevole interesse sono le disposizioni, basate sul principio della reciprocità, secondo le quali la Francia fornisce all'Italia a Modane, e reciprocamente l'Italia fornisce alla Francia a Ventimiglia una zona entro la quale rispettivamente le Autorità francesi e italiane hanno il diritto di controllare i viaggiatori e le merci che attraversano le due frontiere con facoltà di accertare infrazioni, procedere ad arresti, effettuare sequestri, consentire concordati sulle infrazioni accertate ovvero deferire le stesse

infrazioni alle autorità giudiziarie competenti dei rispettivi Paesi.

Di particolare interesse per l'Italia è l'articolo 30 il cui disposto non figurava nella Convenzione del 1879 nè nell'*Avenant* del 1931, riguardante la situazione degli spedizionieri.

Gli spedizionieri italiani erano posti fino ad ora in condizione di inferiorità numerica e funzionale rispetto ai loro colleghi francesi nelle dogane francesi presso le stazioni di Ventimiglia e di Modane. L'articolo 30 infatti dispone: « Gli spedizionieri autorizzati di ciascuno dei due Paesi sono ammessi a intervenire per conto di terzi presso gli uffici doganali dell'altro Paese nelle stazioni di Modane e di Ventimiglia, sottoponendosi alle leggi e ai regolamenti dell'altro Paese. Tuttavia il numero degli spedizionieri italiani ammessi a effettuare le operazioni di cui sopra, presso gli uffici francesi non potrà superare quello degli spedizionieri francesi e il numero degli spedizionieri francesi ammessi a effettuare le operazioni stesse presso gli uffici italiani non potrà superare quello degli spedizionieri italiani. Per l'applicazione del presente articolo degli Accordi potranno essere stabiliti fra le amministrazioni competenti, in quanto occorrono ». Il predetto articolo 30 è stato accolto con soddisfazione dalla categoria degli spedizionieri italiani.

La 3<sup>a</sup> Commissione permanente ha l'onore di proporvi di autorizzare la ratifica della Convenzione in oggetto.

CARRARA, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.